

1

I FONDAMENTI DEL DIRITTO E DELLA LEGISLAZIONE

CONOSCENZE

- Conoscere i caratteri fondamentali delle norme giuridiche e la loro validità.
- Conoscere le fonti del diritto e il principio gerarchico che le regola.
- Conoscere i soggetti del diritto e le loro capacità.

ABILITÀ

- Saper distinguere diritto oggettivo e soggettivo.
- Saper ordinare le fonti del diritto in base alla loro gerarchia.
- Saper distinguere le diverse ipotesi di incapacità della persona fisica.

COMPETENZE

- **Competenze chiave europee:**
 - Competenza alfabetica funzionale.
 - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
 - Competenza in materia di cittadinanza.
- **Competenze di Educazione civica:**
 - Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.

Tema 1 Le norme giuridiche e le fonti del diritto

Tema 2 I soggetti del diritto e la tutela delle persone fragili



Tema 1

Le norme giuridiche e le fonti del diritto

classe

capofila

A casa**Leggo e ascolto i materiali digitali:**

- I diritti soggettivi (pdf)
- Il diritto penale (PowerPoint)
- Il codice civile e le sue modifiche (PowerPoint)
- Esempio di testo di legge (pdf)
- Esempio di Raccolta di usi e consuetudini (pdf)

- Mappa di sintesi (video)
- Un ripasso per tutti (audio)

A scuola**Rifletto:**

- Confronto e dibattito in classe

Mi metto alla prova:

- Esercizi di verifica di fine Tema
- Verifica online su ZTE

1 L'ordinamento giuridico

Ogni aggregazione sociale come quella di natura sportiva, religiosa o culturale, necessita di determinate regole che devono essere osservate da tutti coloro che ne fanno parte, al fine di garantire una pacifica convivenza per attuare gli scopi perseguiti. Lo Stato si avvale di un apparato di norme giuridiche che vincolano tutti i cittadini e che prevedono, in caso di violazione, specifiche sanzioni.



Diritto come insieme di norme giuridiche

Il **diritto** è l'insieme delle norme su cui si basa l'organizzazione della società.

Tale termine può assumere un duplice significato:

- **Diritto oggettivo**, che indica l'insieme delle norme giuridiche in vigore in uno Stato.
ESEMPIO: il diritto italiano garantisce cure gratuite agli indigenti.
- **Diritto soggettivo**, che è la pretesa che un soggetto può far valere nei confronti di un altro soggetto e che trova protezione nell'ambito dell'ordinamento giuridico.
ESEMPIO: il diritto alla riservatezza del paziente ricoverato in ospedale.

L'**ordinamento giuridico** è l'insieme delle norme giuridiche vigenti in uno Stato, in un determinato momento.

Nell'ambito del diritto oggettivo si distingue:

- **Diritto pubblico**, inteso come insieme di norme giuridiche che regolano il funzionamento dello Stato e i rapporti tra cittadini e Stato, quando quest'ultimo si pone in posizione di supremazia.
ESEMPIO: il Comune emana un ordine di sgombero di un immobile in grave stato di abbandono e malsano.
- **Diritto privato**, costituito dall'insieme di norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra privati e tra privati e Stato quando quest'ultimo si spoglia della sua sovranità e agisce in posizione di parità.
ESEMPIO: il Comune stipula un contratto di locazione di un garage, da adibire a deposito, con un privato.



Il diritto



PDF
I diritti soggettivi

L'ordinamento
giuridico

PowerPoint
Il diritto penale

I rami del diritto

All'interno di tale ripartizione, troviamo un'ulteriore suddivisione in diversi **rami** sia del diritto pubblico sia del diritto privato.

ESEMPIO: il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto penale fanno parte del diritto pubblico, mentre il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto del lavoro appartengono al diritto privato.

Le formule abbreviate

Nel citare le norme giuridiche, per comodità, sono solitamente utilizzate **formule abbreviate**.

Per favorire una più agevole lettura del libro di testo, si riportano nella tabella seguente le abbreviazioni delle voci ricorrenti:

Voci ricorrenti	Abbreviazioni
Articolo/articoli	Art./artt.
Codice civile	c.c.
Comma	c.
Costituzione della Repubblica italiana	Cost.
Codice penale	c.p.
Codice di procedura civile	c.p.c.
Codice di procedura penale	c.p.p.
Contratto collettivo nazionale del lavoro	CCNL
Corte Costituzionale	Corte Cost.
Corte di Cassazione	Cass.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	D.P.C.M.
Decreto legislativo	D.Lgs.
Decreto legge	D.L.
Decreto del Presidente della Repubblica	D.P.R.
Decreto ministeriale	D.M.
Disegno di legge	D.d.l.
Disposizioni attinenti	Disp. att.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana	G.U.
Legge	L.
Legge costituzionale	L. cost.
Lettera	lett.
Numero	n.
Regio decreto	R.D.
Sentenza	Sent.
Testo Unico	T.U.

PER SAPERNE DI PIÙ

Il diritto positivo e il diritto naturale

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico si distingue anche tra:

- **Diritto positivo**, che è l'insieme delle norme giuridiche poste (cioè emanate) dallo Stato e, pertanto, viene a coincidere sostanzialmente con la nozione di diritto oggettivo e di ordinamento giuridico (es. è norma di diritto positivo quella che prevede il divieto di uccidere, contenuta nel nostro codice penale).
- **Diritto naturale**, che è inteso come quel complesso di principi e di valori universali, preesistenti al diritto positivo e propri della natura stessa dell'uomo (es. giustizia, libertà, dignità umana).

2 Il rapporto giuridico

I comportamenti e le relazioni umane sono molteplici e di vario genere. Il diritto disciplina solamente quei rapporti che ritiene giuridicamente rilevanti per l'interesse dei singoli e della collettività. Altri tipi di rapporti personali non sono regolati dal diritto.

ESEMPIO: l'ordinamento giuridico si occupa di un contratto, di un matrimonio ma non di un'amicizia o di una relazione sentimentale.



Rapporto giuridico: matrimonio

Distinguiamo, allora, due tipi di rapporto:

Il rapporto di fatto

- **Rapporto di fatto:** relazione di natura personale basata, ad esempio, sull'affetto, sul sentimento o sull'amicizia. Non è disciplinato dalla norma giuridica, ma segue le regole dell'educazione, della sensibilità e della cultura e per questo motivo il diritto lo considera giuridicamente irrilevante.

ESEMPIO: una relazione sentimentale tra un ragazzo e una ragazza non è regolata dal Diritto.

Il rapporto giuridico

- **Rapporto giuridico:** relazione tra due o più persone regolata dal diritto, ossia da norme giuridiche. Quando l'ordinamento giuridico disciplina un rapporto stabilisce sia l'interesse da tutelare sia le modalità per la sua realizzazione, riconoscendo cioè determinati diritti (poteri) e imponendo precisi obblighi.

ESEMPIO: in un rapporto di credito, il creditore ha il potere di pretendere il pagamento del debito e il debitore ha l'obbligo di pagare.

I soggetti

Il rapporto giuridico è caratterizzato dalla presenza di **soggetti**, coloro ai quali si applicano le norme giuridiche.

ESEMPIO: in un contratto di lavoro, i soggetti del rapporto giuridico sono il datore di lavoro e il lavoratore, mentre in un matrimonio sono i coniugi.

Secondo il ruolo che rivestono all'interno del rapporto, si distinguono in soggetti:

- **Attivi**, quando la norma giuridica attribuisce loro il potere di far valere le proprie richieste.

ESEMPIO: il venditore ha il potere di pretendere il pagamento del prezzo del bene venduto.

- **Passivi**, quando la norma giuridica li obbliga a tenere un determinato comportamento che va a vantaggio del soggetto attivo.

ESEMPIO: il compratore ha l'obbligo di pagare il prezzo del bene acquistato.

Le persone fisiche
Le organizzazioni collettive

Tra i soggetti distinguiamo le **persone fisiche**, ossia esseri umani fisicamente esistenti, singolarmente considerate e le **organizzazioni collettive** o enti costituiti da una pluralità di persone fisiche (associati o soci), che agiscono unitariamente per uno scopo comune.

Nell'ambito del rapporto giuridico, si fa riferimento alle **parti** per indicare i soggetti del rapporto, mentre sono qualificati **terzi** coloro che risultano estranei al rapporto stesso.

ESEMPIO: in un contratto di vendita di una casa, il venditore e il compratore sono parti, mentre l'istituto bancario che ha concesso il prestito all'acquirente è un terzo.

L'oggetto

L'oggetto del rapporto giuridico è il bene o il servizio per il quale si è stipulato il rapporto stesso.

ESEMPIO: l'acquisto di una casa o l'attività lavorativa di un operaio sono rapporti giuridici e la casa (bene) e la prestazione lavorativa (servizio) sono l'oggetto dei medesimi rapporti.



Oggetto del rapporto giuridico: casa venduta

Le norme sociali

3 I caratteri delle norme giuridiche

Nella realtà esistono tantissime tipologie di norme, che non sono solo quelle che costituiscono l'ordinamento giuridico. Si pensi alle cosiddette **norme sociali**, come quelle religiose (es. osservare il precetto festivo), morali (es. aiutare il prossimo) o di buona educazione (es. non parlare con la bocca piena), la cui osservanza o meno dipende dalla coscienza e dalla sensibilità di ognuno di noi. Quando un soggetto non rispetta queste norme avrà come conseguenza una punizione che non proviene dall'organizzazione statale.

ESEMPIO: chi si presenta in tenuta da spiaggia ad un colloquio di lavoro, per un posto in banca, non sarà preso in considerazione.

Le norme giuridiche



Al contrario, se un soggetto non osserva le **norme** dell'ordinamento giuridico subirà una sanzione (cioè punizione), stabilita dallo Stato. Tali norme si definiscono **giuridiche** (cioè del diritto), proprio perché organizzano l'ordinamento statale e ne fanno parte.

ESEMPIO: chiunque maltratti un animale è punito dal codice penale con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.



Il maltrattamento degli animali è reato

I caratteri delle norme giuridiche

I **principali caratteri** delle norme giuridiche sono:

- **positività:** nel senso che le norme giuridiche sono poste (dal latino *positus*), cioè emanate, dallo Stato e dai suoi organi (es. Parlamento, Governo);
- **astrattezza:** perché le norme giuridiche prevedono una situazione ipotetica e non un caso concreto (es. è punito chi ruba in generale e non chi ruba una mela perché, in tal caso, tutti gli altri furti resterebbero impuniti);
- **obbligatorietà:** le norme giuridiche devono essere necessariamente osservate da tutti i soggetti appartenenti a una comunità sociale (consociati);
- **generalità:** perché le norme giuridiche sono rivolte a tutti i consociati o a tutti quei soggetti rientranti in una generica categoria (es. tutti i lavoratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro);
- **coattività:** perché è prevista una sanzione nell'ipotesi di violazione delle norme giuridiche.



Esempio di NORMA GIURIDICA:

Art. 2043 c.c. (codice civile) Risarcimento per fatto illecito. *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”*

Essa è:

POSITIVA	“Art. 2043 c.c.”: articolo del codice civile, raccolta di norme emanata dallo Stato.
ASTRATTA	“Qualunque fatto doloso o colposo”: si riferisce a qualsiasi ipotesi di fatto illecito e non ad un caso in particolare (es. l'illecito dovuto ad un sinistro, cioè incidente stradale).
OBBLIGATORIA	“Obbliga colui che ha commesso il fatto”: vincola espressamente l'autore dell'illecito.
GENERALE	“Colui che ha commesso il fatto”: chiunque sia, senza eccezioni e nessuno escluso.
COATTIVA	“A risarcire il danno”: prevede una sanzione per il responsabile dell'illecito.

La sanzione giuridica

La **sanzione** è la conseguenza prevista dall'organizzazione sociale per l'inosservanza delle norme del diritto e per questo motivo si definisce **giuridica**.

Ha la funzione di rafforzare il rispetto delle norme, di prevenire ogni possibile inosservanza e di rieducare i responsabili della violazione.

La sanzione può incidere sulla libertà (es. carcere) o sui beni delle persone (es. denaro o privazione della proprietà di una casa) e si classifica in tre **principali** categorie:

La sanzione civile

- **sanzione civile**, che è la conseguenza prevista per un atto che viola una norma posta a tutela di un interesse privato (illecito civile). Può consistere nel risarcimento del danno in forma specifica se va a riprodurre la situazione preesistente all'illecito (es. sostituzione del vetro rotto) o per equivalente (es. pagamento dell'importo in denaro corrispondente al danno subito o al mancato guadagno);



Sanzione civile: risarcimento del danno

La sanzione penale

- **sanzione penale**, ossia quella prevista in conseguenza di un **reato** (es. reclusione in carcere o pena pecuniaria, cioè in denaro, come la multa);

Reato: comportamento contrario a una norma penale e punito con una pena pecuniaria o detentiva. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.


Delitti: sono quei reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa.

Contravvenzioni: sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda.

La sanzione amministrativa

- **sanzione amministrativa**, che è stabilita per la violazione di una norma posta a tutela di un interesse pubblico ed è erogata da un organo della **Pubblica Amministrazione** (es. vigile) e non da un giudice. Può consistere in una sanzione pecuniaria (es. pagamento di una somma di denaro), nella limitazione del godimento di un bene (es. fermo amministrativo) o privazione della proprietà di un bene (es. confisca).

Pubblica Amministrazione: è costituita dal complesso degli organi e degli uffici cui è affidata la funzione amministrativa. Essa è quella posta in essere dallo Stato e dagli altri enti pubblici, per realizzare in concreto le finalità pubbliche definite in sede politica e legislativa.



Sanzione amministrativa: multa

4 L'interpretazione delle norme giuridiche

Nell'ordinamento giuridico, interpretare significa attribuire l'esatto significato alle parole e alle disposizioni di cui si compone la norma giuridica, al fine di individuare quando, a chi e a che cosa essa si applica.

Il compito dell'interprete

Il **compito** riservato all'**interprete** non è semplice. La complessità dell'interpretazione deriva dalla caratterizzazione delle norme giuridiche che, essendo "general" e "astratte", costringono a:

1. verificare che la norma sia applicabile a quel determinato soggetto;
2. ricondurre la situazione ipotetica prevista dalla norma al caso concreto.

ESEMPIO DI INTERPRETAZIONE	
Situazione ipotetica prevista dalla norma giuridica	Art. 624 c.p. (codice penale) Furto. <i>Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 154 a euro 516.</i>
Caso concreto	Lorenzo, giovane ventenne disoccupato, ruba il portafoglio di Ottavio, anziano signore, al supermercato.
La norma giuridica si applica a Lorenzo?	Sì, perché la norma riguarda tutti i soggetti indistintamente (" <i>Chiunque</i> ") e quindi anche Lorenzo.
La norma giuridica vale per il furto di un portafoglio?	Sì, perché la norma parla genericamente di "cosa mobile altrui" e non specifica un oggetto in particolare. Pertanto, il portafoglio di Ottavio, essendo una cosa mobile (cioè che si può spostare da un luogo all'altro), rientra nella previsione della norma in esame.

Ognuno di noi può essere in grado di attribuire un significato alle parole contenute in una norma giuridica. In base ai soggetti che esercitano questa attività, il nostro ordinamento giuridico distingue:

L'interpretazione autentica

- **Interpretazione autentica:** quando va a chiarire il significato di una norma giuridica che esiste già ma la cui applicazione ha sollevato dei dubbi. Essa proviene dallo stesso soggetto che ha emanato la norma (legislatore). Questo tipo di interpretazione è vincolante (cioè ha effetti obbligatori) per tutti.

ESEMPIO: il Parlamento emana una legge per spiegare il significato da attribuire alle disposizioni normative precedentemente approvate.

L'interpretazione giudiziale

- **Interpretazione giudiziale:** quando è operata da un giudice nell'ambito di un processo, al fine di applicare la norma generale e astratta al caso concreto. Tale interpretazione è vincolante solo per le parti coinvolte e non si estende ad altre liti giudiziarie, anche se relative a situazioni simili. L'insieme delle sentenze dei giudici si definisce **giurisprudenza**.

ESEMPIO: un giudice, con la decisione presa a conclusione di un processo (sentenza), stabilisce se reintegrare o meno il lavoratore sul posto di lavoro, dopo il licenziamento.



Interpretazione giudiziale

L'interpretazione dottrinale

- **Interpretazione dottrinale:** quando è posta in essere da studiosi del diritto. Questa interpretazione non è vincolante per nessuno, ma può costituire un valido aiuto, anche per i giudici, per chiarire l'estensione e i limiti dell'applicabilità delle norme giuridiche ai casi concreti. L'insieme degli apporti degli studiosi del diritto si definisce **dottrina**.

ESEMPIO: un docente universitario, esperto di diritto (giurista), pubblica un saggio dove chiarisce come, a suo parere, si debbano applicare determinate norme piuttosto che altre.

PER SAPERNE DI PIÙ

I criteri dell'interpretazione

Gli interpreti, nell'esercizio della loro attività interpretativa, potranno avvalersi di criteri diversi, partendo, ad esempio, dal significato letterale delle parole (**criterio letterale**) o dall'intenzione del legislatore nell'emanazione di una norma (**criterio teleologico**). Il giudice, in particolare, poiché non può rifiutarsi di decidere, può ricorrere all'**analogia**, mediante la quale, in assenza di una norma giuridica applicabile al caso concreto, può applicare le disposizioni normative previste per casi simili a quello in esame o dettate per materie analoghe.

5 L'efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio

Quando si parla di **efficacia** della **norma giuridica**, s'intende far riferimento alla sua capacità di produrre effetti giuridici, cioè conseguenze rilevanti per il diritto, nel tempo e nello spazio.

ESEMPIO: la norma giuridica che impone l'uso del casco in motorino determina un obbligo per tutti ed espone i trasgressori a una sanzione.

L'efficacia nel tempo


L'**efficacia** della norma giuridica non è illimitata **nel tempo**, nel senso che ha un inizio e una fine. In altre parole, coincide con quel periodo che va dalla sua entrata in vigore sino alla cessazione della sua capacità di produrre effetti giuridici, con l'abrogazione o l'annullamento.



Perché la norma giuridica inizi ad avere efficacia, è necessario che, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti, sia pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** o, in caso di leggi regionali, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (quindi il sedicesimo giorno) la norma giuridica **entra in vigore**.

Questo periodo è denominato "**vacatio legis**" (espressione latina che significa "mancanza di legge"), nel senso che la norma giuridica, finché non siano trascorsi i quindici giorni richiesti, è improduttiva di effetti.



L'entrata in vigore

ESEMPIO: un vigilante non può erogare una multa il 15 maggio, in forza di una legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo il 10 maggio dello stesso anno, perché non è ancora in vigore.

In alcuni casi, l'ordinamento giuridico, facendo eccezione alla regola, può prevedere un termine diverso, più lungo o più breve.

ESEMPIO: i decreti legge, emanati dal Governo, entrano in vigore immediatamente, al momento della loro pubblicazione (termine più breve).

La "vacatio legis"

Il periodo di "**vacatio legis**" ha lo scopo di consentire:

- ai cittadini di conoscere il contenuto delle norme giuridiche per adeguarsi ad esse;
- allo Stato di presumere che tutti i cittadini ne siano venuti a conoscenza.

Di conseguenza, dopo la pubblicazione e il decorso di questo lasso di tempo, l'**ignoranza della legge non scusa**, in quanto essa si presume conosciuta e diventa obbligatoria per tutti.

Una volta entrata in vigore, la norma giuridica dispone solo per l'avvenire e non è retroattiva, cioè non produce alcun effetto giuridico rispetto al passato (**principio di irretroattività**). In diritto penale, quando una norma è più favorevole al reo è retroattiva.



La legge non ammette ignoranza

Il principio di irretroattività

ESEMPIO: la legge che dispone il divieto di fumare nei cortili delle scuole si applica solo dal momento in cui è entrata in vigore; una nuova legge che diminuisce una pena prevista per una determinata violazione del codice penale, da cinque a due anni, si applica anche a chi ha commesso quel reato prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

La cessazione dell'efficacia

Nel nostro diritto, la **cessazione dell'efficacia** della norma giuridica può essere dovuta a fatti diversi: abrogazione o annullamento.

L'abrogazione

L'**abrogazione** consiste nell'eliminazione della norma dall'ordinamento giuridico, da parte di un atto successivo nel tempo in forza del quale essa cessa di esistere e di essere applicata. Ciò può avvenire per:

- **abrogazione espressa**, quando una nuova legge afferma chiaramente di eliminare in tutto o in parte una legge precedente;
- **abrogazione implicita**, quando una nuova legge, senza nulla dichiarare, è incompatibile con le precedenti disposizioni normative o introduce una nuova regolamentazione dell'intera materia già disciplinata dalla legge precedente;
- **referendum abrogativo** con esito positivo, che consiste in una consultazione popolare, con la quale i cittadini esprimono con una votazione (barrando un "sì" o un "no") la loro volontà circa la cessazione o meno dell'efficacia di una legge.

ESEMPIO: il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con il D.Lgs. n. 81/2008, ha abrogato espressamente la prima legge organica emanata in tale settore che risaliva al 1994 (D.Lgs. n. 626/1994).



Referendum abrogativo

L'annullamento

L'**annullamento**, invece, è l'effetto prodotto dalla sentenza (cioè decisione) della **Corte Costituzionale** che dichiara l'illegittimità di una legge o di un atto avente forza di legge (decreto legge e decreto legislativo), perché in contrasto con la Costituzione (fonte che deve essere rispettata da tutte le altre).

Corte Costituzionale:

è un organo previsto dalla Costituzione, composto da quindici giudici, che ha il compito di garantire il rispetto degli articoli e dei principi della Costituzione.



Palazzo sede della Corte Costituzionale

ESEMPIO: la norma del codice civile (art. 291 c.c.), che non permetteva l'**adozione** di persone maggiorenni a chi avesse già dei figli, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 557/1988) che, al contrario, l'ha ammessa, a condizione che i medesimi siano d'accordo.

Adozione:

istituto giuridico mediante il quale una persona attribuisce lo stato di figlio a un soggetto che è nato da un'altra persona, nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

L'efficacia
nello spazio

Nel nostro ordinamento, infine, l'**efficacia** delle norme giuridiche nello **spazio**, è regolata dal **principio di territorialità**, secondo il quale esse producono i loro effetti solo all'interno dei confini, cioè dei limiti territoriali, di uno Stato. La legge, quindi, si applica a tutti i soggetti del diritto, italiani e stranieri, presenti sul territorio italiano.

EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE	
NEL TEMPO	NELLO SPAZIO
<p>INIZIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrata in vigore <p>FINE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Abrogazione (mediante una nuova legge in modo espresso o tacito; mediante un referendum abrogativo) Annullamento (mediante una sentenza della Corte Costituzionale). 	<ul style="list-style-type: none"> Principio di territorialità (la legge si applica a tutti i soggetti del diritto, italiani e stranieri, presenti sul territorio italiano).

6 Le fonti delle norme giuridiche

Il diritto non si forma da sé, ma ha un'origine, cioè una fonte, ben precisa.

Le **fonti del diritto** costituiscono il fondamento dell'ordinamento giuridico e sono gli atti o i fatti da cui nascono le norme giuridiche. Tradizionalmente si distinguono in:



Fonti del diritto italiano



Le fonti di produzione

A) **Fonti di produzione**, ossia quelle che rientrano nella definizione sopra indicata:

- **fonti atto**, che sono scritte e sono rappresentate da documenti normativi che possono essere emanati, secondo particolari procedure, solo dagli organi e dai soggetti abilitati dallo Stato (es. legge del Parlamento, decreto legge o decreto legislativo del Governo, legge regionale di una Regione) o appartenenti a organizzazioni internazionali o sovranazionali dallo stesso riconosciute (es. Regolamento dell'**Unione europea**);



Unione europea: organizzazione sovranazionale, formata da 27 Stati membri del continente europeo (il Regno Unito è uscito dall'Unione il 31 gennaio 2020). Questa organizzazione, istituita con il Trattato di Maastricht del 1992, si definisce sovranazionale perché è al di sopra dei singoli Stati e i suoi regolamenti entrano a far parte direttamente nell'ordinamento giuridico degli stessi.

- **fonti fatto**, che non sono scritte e sono rappresentate da comportamenti spontanei posti in essere da una collettività, in modo costante e uniforme nel tempo, nella convinzione che essi siano obbligatori (es. usi o consuetudini).

B) **Fonti di cognizione**, che sono costituite dai mezzi o strumenti che servono a far conoscere ai cittadini le norme emanate dagli organi dello Stato. Tra le fonti di cognizione ricordiamo:

- la **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, che è quella più importante, sulla quale è pubblicato il testo delle leggi del Parlamento e dei decreti del Governo e del Presidente della Repubblica, che entrano in vigore nel nostro Stato. È una pubblicazione periodica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, redatta a cura del Ministero della Giustizia, che può essere consultata anche *online* gratuitamente;
- il **Bollettino Ufficiale della Regione**, sul quale sono pubblicate le leggi regionali;
- i **codici**, che sono raccolte organiche di norme giuridiche relative a una determinata materia come, ad esempio, il codice civile o il codice penale;
- i **Testi Unici**, che sono raccolte di norme giuridiche, con la precisa funzione di coordinare e uniformare in un unico testo tutta la legislazione vigente che disciplina un determinato settore (es. T.U. sugli enti locali).



PowerPoint
Il codice civile e le sue modifiche

Le fonti interne ed esterne

Infine, si definiscono **fonti interne** le norme giuridiche emanate nel nostro Stato (es. legge o regolamento), mentre quelle prodotte da organismi diversi prendono il nome di **fonti esterne** (es. **Trattati internazionali** o direttive dell'Unione Europea).

Trattato internazionale: accordo tra diversi Paesi aderenti, diretto a disciplinare i rapporti intercorrenti tra loro.



Un trattato internazionale si definisce fonte esterna

7 Le fonti di produzione e la loro gerarchia

Nel nostro ordinamento, fino al 1948, le fonti del diritto erano espressamente elencate nel codice civile ed erano riconducibili a poche tipologie. Da quella data in poi è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana e sono comparsi nuovi soggetti abilitati a produrre norme giuridiche, come le Comunità europee o gli enti pubblici territoriali (Regioni, Comuni, Province). Il nostro Stato, oggi, si caratterizza per una pluralità di fonti di produzione che sono ordinate secondo criteri che garantiscono unità e coerenza all'intero sistema giuridico.



Il principio gerarchico



Il più importante di essi è costituito dal **principio gerarchico**, che attribuisce diverso grado e valore alle fonti del diritto e secondo il quale quelle di grado inferiore devono rispettare quelle di grado superiore.

Al vertice di questa gerarchia si trova la Costituzione e, a seguire, si posizionano, in ordine decrescente di importanza, i regolamenti comunitari, le leggi ordinarie, gli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi), le leggi regionali, i regolamenti, le consuetudini.

ESEMPIO: una legge ordinaria non potrà essere in contrasto con la Costituzione, mentre un regolamento regionale dovrà rispettare sia la legge ordinaria, sia la Costituzione.

La scala gerarchica

Per comprendere questo concetto, possiamo immaginare che le fonti delle norme giuridiche siano collocate in ordine di importanza su un'ideale **scala gerarchica**, composta da diversi gradini, con un vertice (il gradino più alto) e con una base (il gradino più basso), qui sotto rappresentata.

Le fonti



PDF
Esempio di testo di legge

Sul primo gradino vi sono le **fonti costituzionali**, che sono le più importanti e prevalgono su tutte le altre. Al secondo livello, si trovano le **fonti primarie** così denominate proprio perché collocate subito dopo le fonti di rango costituzionale, data la loro rilevanza giuridica, mentre sul terzo vi sono le **fonti secondarie**, così chiamate perché poste dopo le fonti primarie.

All'ultimo gradino della scala gerarchica si trovano gli **usi o consuetudini** che sono l'unica **fonte del diritto non scritta**.

Fonti costituzionali

- Costituzione
- Leggi Costituzionali
- Leggi di revisione Costituzionale

Fonti primarie

- Regolamenti comunitari
- Legge ordinaria
- Atti aventi forza di legge
- Leggi regionali

Fonti secondarie



- Regolamenti

Fonti non scritte

- Usi o consuetudini



Nella tabella che segue, sono sinteticamente indicate le caratteristiche essenziali di ciascuna fonte considerata.

<p>FONTI COSTITUZIONALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Costituzione: rappresenta la “legge fondamentale” del nostro Stato, riconosce i diritti e i doveri dei cittadini e regola l’ordinamento della Repubblica. Essa fu scritta e approvata dall’Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale dal popolo, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948; ● leggi costituzionali: integrano la Costituzione, aggiungendo disposizioni normative o articoli, e leggi di revisione costituzionale che hanno il compito di modificarla. Tali leggi sono entrambe approvate dal Parlamento con una speciale procedura, più lunga e complessa rispetto a quella delle leggi ordinarie e sono comunque subordinate alla Costituzione. 
<p>FONTI PRIMARIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Regolamenti comunitari: emanati dall’Unione europea che sono direttamente efficaci nel nostro ordinamento e che, nelle materie ad essi riservate, prevalgono sulle altre fonti primarie; ● legge ordinaria, emanata dal Parlamento e massima espressione della volontà popolare; ● atti aventi forza di legge (cioè aventi lo stesso valore delle leggi) che sono emanati dal Governo in casi particolari e si suddividono in: <ul style="list-style-type: none"> - decreto legge, emesso nei casi di necessità e urgenza che giustifichino l’esigenza di una maggiore speditezza, rispetto al procedimento legislativo ordinario. È deliberato dal Consiglio dei ministri, promulgato dal Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Il Governo trasmette il decreto legge al Parlamento che deve approvarlo e convertirlo in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza; - decreto legislativo, emanato dal Governo, su incarico del Parlamento, mediante una legge ordinaria, che prende il nome di legge delega, quando sia necessario regolare materie tecniche o particolarmente complesse. Dopo essere stato approvato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Presidente della Repubblica, a differenza del decreto legge, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione; ● leggi regionali, emanate dal Consiglio regionale (organo legislativo) di ciascuna Regione e con validità circoscritta al territorio delle medesime. La riforma costituzionale del 2001 ha modificato l’art. 117 Cost., attribuendo allo Stato una competenza legislativa esclusiva solo in determinate materie, individuate dalla Costituzione, riservando alle Regioni la potestà legislativa in ogni altra materia (competenza legislativa esclusiva residuale). Sia le Regioni sia lo Stato possono legiferare in determinate materie (competenza legislativa concorrente). 

FONTI SECONDARIE	<ul style="list-style-type: none"> ● Regolamenti: in genere, hanno il compito di specificare quanto disposto dalle leggi. Quelli più importanti sono emanati dal Governo (regolamenti governativi), ma possono essere emanati anche da altri soggetti come i ministri (regolamenti ministeriali), gli enti pubblici territoriali (regolamenti regionali, provinciali e comunali) e la Pubblica Amministrazione (regolamenti amministrativi).
FONTI NON SCRITTE	<ul style="list-style-type: none"> ● Usi o consuetudini: consistono in un comportamento spontaneo posto in essere da una collettività, in modo costante e uniforme nel tempo (elemento materiale), nella convinzione che esso sia giuridicamente obbligatorio (elemento psicologico). (Es. consuetudine del libero accesso su un campo altrui non coltivato per raccogliere funghi). ● Nel nostro ordinamento, gli usi o consuetudini hanno un ruolo secondario, poiché hanno efficacia vincolante solo in quanto espressamente richiamati dalla legge o dai regolamenti o quando disciplinano materie che non sono già regolate da una norma scritta. Anche se si tratta di una fonte non scritta, che si tramanda oralmente, gli usi o consuetudini sono trascritti nelle raccolte provinciali, tenute dalle Camere di Commercio.



PDF
Esempio di
Raccolta di usi
e consuetudini

PER SAPERNE DI PIÙ

La soluzione di eventuali contrasti tra le fonti

I contrasti tra fonti del diritto si possono risolvere attraverso l'applicazione dei seguenti principi:

- **principio della competenza:** quando le norme sono ordinate dalla Costituzione secondo una differente competenza, intesa come potere di emanare atti in un territorio o in determinate materie (es. la legislazione statale ha competenza esclusiva in materia di cittadinanza). In tal caso prevale la norma posta dalla fonte competente (la legge ordinaria su quella regionale);
- **principio gerarchico:** se il contrasto è tra norme di grado diverso (es. tra una legge ordinaria e la Costituzione), prevale quella di grado più elevato (cioè la Costituzione);
- **principio cronologico:** se il contrasto è tra norme di pari grado (es. tra una legge ordinaria del 2000 e un'altra legge ordinaria del 2004) si applica quella successiva nel tempo (cioè quella del 2004).



8 Le fonti e gli atti dell'Unione europea

Le norme che disciplinano il diritto dell'Unione europea si classificano in:

- fonti **di primo grado**, costituite dai Trattati istitutivi (ossia quelli che hanno dato vita alle prime Comunità europee) e dalle loro modifiche;
- fonti **di secondo grado**, subordinate alle prime e rappresentate dagli atti normativi adottati dagli organi dell'Unione europea, nell'esercizio delle loro funzioni.



LE FONTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA	
FONTI DI PRIMO GRADO	<ul style="list-style-type: none"> • Trattati istitutivi (es. Trattato CEE) e loro modifiche (es. Trattato di Maastricht)
FONTI DI SECONDO GRADO	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamenti • Direttive • Decisioni
	<ul style="list-style-type: none"> • Raccomandazioni • Pareri

I regolamenti

I **regolamenti** sono atti a carattere generale, destinati, ad esempio, a tutti gli Stati, obbligatori in tutte le loro parti e direttamente applicabili in ogni Paese membro. Ciò significa che non è necessario approvare un provvedimento specifico per renderli efficaci all'interno degli ordinamenti giuridici dei singoli Paesi.

ESEMPIO: il Regolamento UE 2016/679, in materia di tutela della riservatezza, è stato direttamente applicato in tutti gli Stati membri, dal 25 maggio 2018.

Le direttive

Le **direttive** sono destinate agli Stati membri per i quali sono vincolanti (obbligatori) solo riguardo al risultato da raggiungere, con libertà di scelta delle forme e dei mezzi da utilizzare.

Le decisioni

Le **decisioni** sono atti vincolanti in tutti i loro elementi, destinati a singoli soggetti (es. uno Stato).

Le raccomandazioni e i pareri

Le **raccomandazioni** e i **pareri**, infine, sono atti non vincolanti (non obbligatori) che, in genere, hanno la funzione di suggerire l'adozione di determinati comportamenti alle varie istituzioni dell'Unione europea.

Gli atti dell'Unione europea di natura generale, destinati cioè a tutti gli Stati membri (es. regolamenti, direttive), entrano in vigore dopo venti giorni (o dalla diversa data da essi indicata) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Gli atti rivolti a determinati Stati sono notificati solo ai destinatari stessi.



Diritto dell'Unione Europea



Regolamenti dell'Unione europea





Didattica inclusiva

MAPPA DI SINTESI



Video
Mappa di sintesi





Che cos'è il DIRITTO?

- È l'insieme delle norme attraverso le quali si organizza la società. Si può suddividere in:

A) diritto oggettivo, che è l'insieme delle norme giuridiche in vigore in uno Stato. Nell'ambito di esso si distingue:

- **diritto pubblico**, che è l'insieme di norme giuridiche che regolano il funzionamento dello Stato e i rapporti tra cittadini e Stato, quando quest'ultimo si pone in posizione di supremazia;
- **diritto privato**, costituito dall'insieme di norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra i privati e tra i privati e lo Stato quando quest'ultimo si spoglia della sua sovranità e agisce in posizione di parità;

B) diritto soggettivo, ossia la pretesa che un soggetto può far valere nei confronti di un altro soggetto, che trova protezione nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

Che cos'è l'ORDINAMENTO GIURIDICO?

- È l'insieme delle norme giuridiche vigenti in uno Stato, in un determinato momento.

Che cos'è il RAPPORTO GIURIDICO?

- È una relazione tra due o più persone regolata dal diritto, ossia da norme giuridiche.
- I soggetti del rapporto giuridico sono coloro ai quali si applicano le norme giuridiche e che si distinguono in:
 - **soggetti attivi**, quando la norma giuridica attribuisce loro il potere di far valere le proprie richieste;
 - **soggetti passivi**, quando la norma giuridica li obbliga a tenere un determinato comportamento che va a vantaggio del soggetto attivo.
- L'**oggetto** del rapporto giuridico è il bene o il servizio, per il quale si è stipulato il rapporto.

Quali sono i CARATTERI PRINCIPALI DELLE NORME GIURIDICHE?

- Le norme giuridiche organizzano l'ordinamento statale e costituiscono il diritto. Se violate è prevista una sanzione, stabilita dallo Stato. I loro caratteri sono:
 - **positività**: le norme giuridiche sono poste, cioè emanate dallo Stato e dai suoi organi;
 - **astrattezza**: le norme giuridiche prevedono una situazione ipotetica e non un caso concreto;
 - **obbligatorietà**: le norme giuridiche devono essere necessariamente osservate da tutti;
 - **generalità**: le norme giuridiche sono rivolte a tutti;
 - **coattività**: in caso di violazione delle norme giuridiche, è prevista una sanzione.

Che cos'è l'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA?

- Significa attribuire l'esatto significato alle parole e alle disposizioni di cui si compone la norma giuridica, per individuare quando, a chi e a che cosa essa si applica.
- In base ai soggetti che esercitano questa attività, l'interpretazione è: **autentica** (legislatore); **giudiziale** (giudice); **dottrinale** (studiosi del diritto).

Qual è l'EFFICACIA delle norme giuridiche nel TEMPO?

La norma giuridica:

- **entra in vigore** il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (quindi il sedicesimo giorno) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Una volta entrata in vigore, essa dispone solo per l'avvenire e non produce alcun effetto giuridico rispetto al passato (**principio di irretroattività** della norma giuridica).
- Può essere eliminata dall'ordinamento giuridico da parte di un atto successivo nel tempo, in forza del quale la stessa cessa di esistere e di essere applicata (**abrogazione**).
- Può essere annullata dalla sentenza (cioè decisione) della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità di una legge o di un atto avente forza di legge (decreto legge e decreto legislativo), perché in contrasto con la Costituzione (**annullamento**).

Qual è l'EFFICACIA delle norme giuridiche nello SPAZIO?

- Le norme giuridiche producono i loro effetti solo all'interno dei confini, cioè limiti territoriali, di uno Stato (**principio di territorialità**). La legge si applica a tutti i soggetti del diritto, italiani e stranieri, presenti sul territorio italiano.

Che cosa sono le FONTI DEL DIRITTO?

- Sono gli atti o i fatti da cui nascono le norme giuridiche e costituiscono il fondamento dell'ordinamento giuridico. Si distinguono in:

A) Fonti di produzione, ossia quelle che si suddividono in:

- **fonti atto**, scritte e rappresentate da documenti normativi che, secondo particolari procedure, possono essere emanati da organi dello Stato o da organizzazioni internazionali o sovranazionali riconosciute dallo Stato (es. legge del Parlamento o regolamenti dell'Unione europea);
- **fonti fatto**, scritte e rappresentate da comportamenti spontanei posti in essere da una collettività, in modo costante e uniforme nel tempo, nella convinzione che essi siano obbligatori (es. usi o consuetudini).


B) Fonti di cognizione, costituite dai mezzi che servono a far conoscere ai cittadini le norme emanate (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

Che cosa s'intende per GERARCHIA DELLE FONTI?

- Le fonti delle norme giuridiche sono regolate dal **principio gerarchico**, che attribuisce alle fonti diverso grado e valore e stabilisce che quelle di grado inferiore debbano rispettare quelle di grado superiore.
- Al vertice di tale gerarchia si trova la Costituzione e dopo di essa si posizionano in ordine decrescente d'importanza: i **regolamenti comunitari**; le **leggi ordinarie**; gli **atti aventi forza di legge** (decreti legge e decreti legislativi); le **leggi regionali**; i **regolamenti**; le **consuetudini**.

Quali sono le FONTI e gli ATTI dell'UNIONE EUROPEA?

- Le norme che disciplinano il diritto dell'Unione europea si classificano in:
 - fonti **di primo grado**, costituite dai Trattati istitutivi e dalle loro modifiche;
 - fonti **di secondo grado**, subordinate alle prime e rappresentate dagli atti normativi adottati dagli organi dell'Unione europea, nell'esercizio delle loro funzioni: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.



ESERCIZI DI VERIFICA

Livello **BASE**: ☆
Livello **MEDIO**: ☆☆
Livello **AVANZATO**: ☆☆☆



ZTE ONLINE 📶

Mettiti alla prova
con gli esercizi interattivi

☆ **Esercizio 1** DISTINGUI E RICONOSCI.

Indica la risposta esatta (1 punto per ciascuna scelta corretta).

- 1.** La sanzione ha una funzione:
 - a. finanziaria
 - b. punitiva
 - c. economica
 - d. sociale

- 2.** La norma giuridica è astratta perché:
 - a. è rivolta a tutti
 - b. prevede un caso ipotetico
 - c. deve essere necessariamente osservata
 - d. è prevista una sanzione

- 3.** L'interpretazione autentica spetta:
 - a. ad un giudice
 - b. ad un professore universitario
 - c. al Presidente della Repubblica
 - d. allo stesso organo che ha emanato la norma

- 4.** Regola l'efficacia della norma giuridica nello spazio:
 - a. l'abrogazione
 - b. il principio di territorialità
 - c. l'entrata in vigore
 - d. l'annullamento

- 5.** Il diritto soggettivo è:
 - a. la legge
 - b. l'insieme delle norme giuridiche
 - c. la pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico
 - d. qualsiasi pretesa avanzata dal cittadino

- 6.** La norma giuridica entra in vigore:
 - a. nel momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
 - b. dopo la sua approvazione
 - c. trascorsi 15 giorni dalla sua approvazione
 - d. trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

- 7.** È un rapporto giuridico:
 - a. un fidanzamento
 - b. un matrimonio
 - c. un'amicizia
 - d. una convivenza

- 8.** È una fonte di cognizione:
 - a. la legge costituzionale
 - b. la consuetudine
 - c. la Gazzetta Ufficiale
 - d. un Regolamento comunitario

9. È la fonte più importante di tutte:

- a. legge ordinaria
- b. Costituzione
- c. legge regionale
- d. decreto legge

10. Il diritto oggettivo è:

- a. il complesso di norme giuridiche e non giuridiche
- b. la pretesa tutelata dallo Stato
- c. l'insieme delle norme non giuridiche
- d. l'insieme delle norme giuridiche vigenti in uno Stato

Punti: .../10

✪✪ Esercizio 2 COLLEGA.

Collega ciascun numero alla lettera corrispondente (2 punti per ciascun collegamento esatto).

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Rapporto giuridico | a. Codice civile |
| 2. Legge del Parlamento | b. Fonte non scritta |
| 3. Abrogazione | c. Reclusione in carcere |
| 4. Annullamento | d. Fonte esterna |
| 5. Usi o consuetudini | e. Contratto |
| 6. Trattato internazionale | f. Fonte primaria |
| 7. Fonte di cognizione | g. Corte costituzionale |
| 8. Sanzione penale | h. Eliminazione di una norma giuridica |

1	2	3	4	5	6	7	8

Punti: .../16

✪✪ Esercizio 3 VALUTA E INTERPRETA L'INFORMAZIONE.

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, motivando la risposta (3 punti per ciascuna risposta esatta).

- | | |
|---|-------------------|
| 1. La norma giuridica è astratta. | Vero Falso |
| Perché | |
| 2. La norma giuridica vale solo per il passato. | Vero Falso |
| Perché | |
| 3. La legge regionale è una fonte primaria. | Vero Falso |
| Perché | |
| 4. Il diritto di proprietà è un diritto soggettivo. | Vero Falso |
| Perché | |
| 5. Un atto emanato dall'Unione europea è una fonte interna. | Vero Falso |
| Perché | |
| 6. La norma giuridica è positiva. | Vero Falso |
| Perché | |
| 7. Il matrimonio è un rapporto giuridico. | Vero Falso |
| Perché | |

Punti: .../21

✪✪ Esercizio 4 INDIVIDUA L'ESTRANEO.

Sottolinea il termine o l'espressione che non ha alcuna attinenza con gli altri (2 punti per ciascuna risposta esatta).

1. Decreto legge, Bollettino Ufficiale della Regione, Fonte di cognizione, codice civile.
2. Fonte di produzione, Gazzetta ufficiale, regolamento comunale, legge regionale.
3. Generalità, astrattezza, coattività, norma sociale.
4. Efficacia della norma giuridica nel tempo, abrogazione, principio di territorialità, annullamento.

 Punti: /8
✪✪✪ Esercizio 5 COMPRENDI.

Rispondi alle domande (4 punti per ciascuna risposta esatta).

1. Quali sono le principali caratteristiche delle norme giuridiche?
2. Qual è la differenza tra rapporto giuridico e rapporto di fatto?
3. Nel linguaggio giuridico chi sono i "terzi"?
4. Distingui tra diritto privato e diritto pubblico.
5. Che cos'è il principio gerarchico che regola le fonti del diritto?
6. Quali sono le fonti e gli atti dell'Unione europea?
7. Quali sono i diversi tipi di interpretazione della norma giuridica?
8. Che cos'è il principio di irretroattività della norma giuridica?
9. Che cosa prevede il principio di territorialità della norma giuridica?
10. Qual è la differenza tra fonti di produzione e fonti di cognizione?

 Punti: /40
✪✪✪ Esercizio 6 TROVA LA SOLUZIONE.

Analizza il caso (5 punti per il caso risolto esattamente).

Giacomo, giovane ingegnere, ha finalmente trovato un bell'appartamento che intende acquistare, in una zona residenziale della sua città. Con Andrea, il venditore, è riuscito a concordare il prezzo, mentre è in disaccordo sul nome del Notaio che dovrà stipulare l'atto di compravendita dell'immobile.

Dopo aver consultato la normativa vigente in materia, con l'aiuto della fidanzata, studentessa di giurisprudenza, si accorge che, nel nostro ordinamento giuridico, non vi è alcuna norma scritta che disponga al riguardo. Solo una consuetudine, reperita da Giacomo in una Raccolta tenuta dalla Camera di commercio della sua Provincia, specifica che la scelta del Notaio spetta all'acquirente. Andrea ritiene impossibile che una norma non scritta possa regolare un rapporto giuridico. È possibile applicare quella consuetudine? Perché? Argomenta la tua risposta.

 Punti: /5

Calcola il punteggio totale conseguito e assegnati la valutazione ad esso corrispondente:

Tabella di Autovalutazione	
87-100 <input type="checkbox"/>	A. Obiettivo pienamente raggiunto
67-86 <input type="checkbox"/>	B. Obiettivo raggiunto
47-66 <input type="checkbox"/>	C. Obiettivo appena raggiunto
1-46 <input type="checkbox"/>	D. Lavoro da migliorare